

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio...

VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALLAURI. Prego anzitutto l'onorevole relatore ad essermi cortese d'una risposta a tre domande che sono per fargli. La prima tende a sapere quale sia il nome del capoluogo della seconda sezione del collegio di Carmagnola; giacchè non mi venne fatto di rinvenirlo nella elaborata sua relazione. Colla seconda vorrei conoscere quale sia il numero dei voti ottenuti dal signor consigliere Amaretti e dal signor avvocato Sola, perchè anche questo non si legge nella relazione. La terza domanda poi è di molto maggiore momento; e vorrei con essa ottenere dall'onorevole Tecchio una spiegazione di un brano della sua relazione, il quale potrà essere chiaro per altri, ma a me pare molto duro a intendersi, ed è questo:

« Prevalsero il conte Ignazio Costa della Torre ed il professore Domenico Berti, l'uno dei quali raccolse 240 suffragi, l'altro 139. »

In verità, quando il relatore dice *l'uno* ottenne 240 voti, non so se sia il conte Costa che abbia la maggioranza dei voti, ovvero il professore Domenico Berti, poichè *l'uno* tanto si riferisce al conte Costa, quando al signor Berti. E siccome importa assai che si conosca a chi spetti la maggioranza dei voti, così credo di non fare una domanda inutile all'onorevole relatore.

TECCHIO, relatore. Rispondo subito alle tre domande dell'onorevole Vallauri.

Quanto alla prima, che riguarda il nome della seconda sezione, non posso dirlo, perchè pare che quella sezione non abbia nome particolare, ovvero che anche essa appartenga come la prima sezione al comune di Carmagnola.

Nei verbali è detto *seconda sezione*, e non più.

La terza sezione ha il nome di sezione di Poirino, come è già detto nella relazione.

Quanto alla seconda domanda che riflette il numero dei voti dati nel 15 novembre al consigliere Amaretti ed all'avvocato Sola, dirò che il primo ebbe voti 63 e 55 il secondo.

Quanto alla terza, cioè se il conte Ignazio Costa della Torre o piuttosto il professore Domenico Berti avesse ottenuto i 240 suffragi, mi basterà notare che nella relazione è nominato prima il conte Della Torre, e poi il professore Berti, e che successivamente è scritto che *l'uno* raccolse 240 suffragi e *l'altro* 159. Ho sempre creduto che la parola *l'uno* si riferisca al primo, e la parola *l'altro* indichi il secondo. (*Rumori a destra*)

Ad ogni modo, se l'espressione è dubbia, dichiaro che appunto i 240 voti furono conseguiti dal conte Ignazio Costa della Torre.

Voci al centro. Avanti! avanti!

VALLAURI. Premessi i dovuti ringraziamenti alla cortesia del signor relatore, dico essere massima adottata nella verifica dei poteri della presente Legislatura, che la violazione delle formalità le quali non vi-

ziano radicalmente l'elezione non debba tenersi per causa di annullamento.

Or bene, la proposta di annullare l'elezione del collegio di Carmagnola si fonda appunto sulla violazione di una formalità dell'articolo 82 della legge elettorale, cioè sulla illegale distribuzione delle schede fattasi agli elettori prima della chiamata nella sezione di Poirino. Epperò, quando la Camera non voglia dipartirsi dalle deliberazioni prese questi giorni passati, parmi che debba rigettare affatto queste conclusioni.

E tanto più le deve respingere, perchè, quand'anche si tenessero per non validi tutti i 56 voti ottenuti dall'onorevole conte Costa nella sezione di Poirino, tuttavvia egli avrebbe ancora una maggioranza di 45 voti sul suo competitore.

Rimane ora la proposta sussidiaria dell'inchiesta, la quale si riferisce all'articolo 80 della legge, con cui si prescrive che nessuno possa essere ammesso nella sala elettorale se non presenta il certificato d'iscrizione.

Ma, o signori, dopo il convalidamento della elezione dell'onorevole Parodi e di quella del collegio di Mondovì, la Camera non potrebbe ragionevolmente ammettere questa proposta.

Per la qual cosa, contro le conclusioni dell'ufficio IV, io propongo alla Camera di convalidare l'elezione dell'onorevole conte Ignazio Costa della Torre.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

TECCHIO, relatore. Diceva l'onorevole preopinante che le violazioni di formalità che non viciano radicalmente l'elezione, non debbono recarsi siccome titoli di nullità, e che tale è la giurisprudenza adottata da questa Camera.

Io risponderò che appunto la formalità della quale si tratta è una di quelle la cui violazione vizia radicalmente l'elezione. Imperciocchè qui non si tratta già solamente di schede che siano state distribuite dal presidente nella sala elettorale prima della chiamata degli elettori, e che dai singoli elettori siano state prima della rispettiva chiamata scritte nella sala medesima; qui la specie di fatto è al tutto diversa; qui si tratta di schede che erano portate dagli elettori già scritte, e quindi consegnate all'ufficio quando si faceva l'appello.

Questa è la specie di fatto che diede luogo alla protesta del notaio Capello, e poi di altri molti con lui; questo è il fatto che venne riconosciuto come vero dallo stesso ufficio della sezione di Poirino, il quale solamente s'iscusò, allegando che tale era stato l'unanime desiderio dell'assemblea prima che si cominciasse la votazione.

Dell'allegato *unanime desiderio* credo di avere parlato abbastanza nella relazione. In primo luogo, esso non può essere vero nel fatto, perchè tutti certamente gli elettori che votarono nei due appelli non erano presenti prima che si cominciasse la votazione. Ho poi soggiunto in diritto che nessuna assemblea, per qualunque unanime, può mutare la disposizione d'una legge di ordine pubblico, quale è quella che è sancita nell'articolo 82 della legge elettorale.

Del resto, se è vero, come è verissimo, che questa